

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Condominio:

L'utilizzazione di un sistema di ripresa in aree condominiali da parte di un condominio oppure da parte di più condomini è soggetta all'applicazione del Codice della Privacy ed è ammessa esclusivamente in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituiti da illeciti già verificatesi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi, o di monete aventi valore numismatico. Sent. Corte Cass. N. 14346/2012.

La legge di riforma del Condominio, introducendo l'art.1122 -ter ha dettato una disciplina ad hoc in tema di impianti di videosorveglianza, ed ha risolto definitivamente questioni particolarmente controverse confermando l'ammissibilità di delibere assembleari aventi ad oggetto l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di sorveglianza. La relativa adozione richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio. Una volta che l'impianto è stato autorizzato dall'assemblea, il condominio per il tramite dell'amministratore, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento del Garante della Privacy del 8 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.